

Avviso di selezione per l'assegnazione di 100 annualità di borse di studio a studenti universitari titolari di protezione internazionale – A.A. 2024/25

Art. 1 Oggetto

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), in attuazione della Convenzione sottoscritta il 07/01/2025, per la realizzazione del progetto: “*Capacity building della Formazione superiore italiana (Università, Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e Scuole Superiori di Mediazione Linguistica) per l'accoglienza e integrazione dei migranti nella formazione di III grado*”, Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, FAMI 2021-2027, mette a disposizione di studenti universitari titolari di protezione internazionale

100 annualità di borse di studio per l'A.A. 2024/25

Il Ministero dell'Università e della Ricerca riconosce una quota forfettaria pari all'importo minimo stabilito annualmente per le borse di studio a studenti fuori sede, quest'anno quantificato in 7015,97 Euro (Decreto Direttoriale n.317 del 14/03/2024), da incrementare di un ulteriore 15% a fronte della presentazione di documentazione attestante ISEE inferiore o uguale a 13.863,40 Euro, come previsto dal d.m. n.1320/2021. Tali quote forfettarie sono assegnate agli atenei che erogano le borse, eventualmente di concerto con gli Enti per il Diritto allo Studio, e concorrono alla copertura delle spese per gli strumenti e i servizi indicati all'art. 6 comma 1 del D. lgs 68/2012, dando diritto al medesimo trattamento degli idonei beneficiari di borsa del diritto allo studio, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. lgs 68/2012.

Eventuali servizi aggiuntivi potranno essere offerti su iniziativa di soggetti terzi.

Art. 2 Destinatari e requisiti di accesso

Le annualità di borsa di studio sono riservate a **studenti universitari iscritti all'a.a. 2024/25 in possesso di entrambi i seguenti requisiti:**

1. Essere **titolari di protezione internazionale ottenuta in Italia**, afferente alle tipologie di status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione temporanea per cittadini ucraini.
2. Essere iscritti per la prima volta ad un corso universitario in Italia tra quelli indicati nel successivo art. 4, ovvero **non avere iscrizioni pregresse a corsi erogati da università italiane al di fuori del corso con il quale si concorre per il presente avviso**.

In aderenza agli scopi del beneficio, nonché in un'ottica di garanzia della continuità di studi accademici degli interessati, potranno essere valutate, esclusivamente in subordine e fino alla concorrenza di eventuali risorse disponibili, le domande di **studenti che abbiano completato un corso di laurea triennale in Italia e hanno usufruito nel 2023/24 di borsa di studio erogata dal Ministero dell'Interno e che si iscrivano nell'a.a. 2024/25 al 1° o 2° anno di un corso di laurea magistrale**, fermo restando il requisito di cui al precedente punto 1 e le condizioni sancite nel successivo art. 4.

Per l'iscrizione al primo anno dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico sono necessari, in alternativa, **la dichiarazione di valore in loco o l'attestazione del CIMEA** sul diploma di scuola superiore. Per l'accesso alla laurea magistrale la dichiarazione di valore in loco non è necessaria, ma si suggerisce di richiedere l'attestazione del CIMEA, rilasciata gratuitamente ai titolari di protezione internazionale. Le Università potranno, inoltre, accettare lo **European Qualifications Passport for Refugees**, come attestazione comprovante i titoli del candidato. Per maggiori informazioni, visitare il sito del CIMEA alla pagina: <https://www.cimea.it/pagina-riconoscimento-titoli-rifugiati>

Resta ferma la possibilità per ciascuna istituzione accademica di provvedere alla immatricolazione e iscrizione degli studenti rifugiati con procedura autonoma.

Art. 3 **Modalità di partecipazione all'avviso**

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno effettuare **entro il 3 marzo 2025, h. 23:59** entrambi i seguenti adempimenti:

1. presentare apposita domanda compilando il form all'indirizzo:
<https://forms.office.com/e/WeFDhm2Cbt>
2. inviare la seguente documentazione via mail all'indirizzo refugees@crui.it:
 - copia documento di identità rilasciato in Italia

- copia documento attestante il possesso della protezione internazionale rilasciato in Italia
- copia certificato di iscrizione all'Università a.a. 2024/25

Art. 4
Assegnazione della borsa

Le borse di studio saranno assegnate a studenti titolari di protezione internazionale che abbiano finalizzato l'iscrizione all'a.a. 2024/25 entro il 28/02/2025 presso una Università italiana associata alla CRUI, nell'ordine e fino alla concorrenza delle risorse disponibili, ai seguenti corsi:

Ciclo di studi	Anno corso	Cfu minimi al 28/02/2025
- Laurea Magistrale - Laurea Magistrale a Ciclo Unico - Laurea triennale - Corsi singoli o Foundation year	1° anno	-
- Laurea Magistrale - Laurea Magistrale a Ciclo Unico - Laurea triennale	2° anno	15
- Laurea Magistrale a Ciclo Unico - Laurea triennale - Laurea Magistrale 1° fuori corso	3° anno	60
- Laurea Magistrale a Ciclo Unico - Laurea triennale 1° fuori corso - Laurea Magistrale 2° fuori corso	4° anno	90
- Laurea Magistrale a Ciclo Unico - Laurea triennale 2° fuori corso - Laurea Magistrale 3° fuori corso	5° anno	120
- Laurea Magistrale a Ciclo Unico 1° fuori corso - Laurea triennale 3° fuori corso	6° anno	150

Per gli iscritti ad anni successivi al primo, condizione essenziale per l'ottenimento della borsa è l'aver maturato il numero minimo di cfu indicato nell'ultima colonna della tabella. Si specifica che non possono essere considerati i CFU convalidati da carriere precedenti, in Italia o all'Estero, ma solo quelli effettivamente conseguiti durante il percorso di studi per cui si richiede la borsa di studio.

Possono altresì concorrere al beneficio della borsa di studio, senza vincolo di CFU, gli studenti già immatricolati in un ateneo italiano nell'a.a. 2023/2024 in qualità di richiedenti asilo, che abbiano ottenuto la protezione internazionale entro la scadenza del presente avviso.

La graduatoria provvisoria, che conterrà le informazioni anagrafiche dei vincitori e l'ateneo prescelto, sarà pubblicata entro il 30/03/2025 sul sito <https://tirocini.cruai.it>. Tale pubblicazione avrà valore di notifica per i diretti interessati.

Per tutti i candidati in graduatoria si provvederà alla verifica della protezione internazionale; la riscontrata assenza di tale requisito comporterà per il candidato l'automatica esclusione dalla graduatoria e dai benefici.

La borsa di studio sarà effettivamente concessa a valle della conferma da parte dell'ateneo dell'avvenuta iscrizione dello studente all'a.a. 2024/2025.

Art. 5 Incompatibilità

La borsa è incompatibile con ogni altra borsa di studio, in denaro o servizi, erogata ai sensi del D.lgs 68/2012.

Gli studenti già beneficiari nell'a.a. 2024/25 di borse di studio erogate dall'ateneo per le medesime finalità di cui al presente avviso, possono comunque partecipare alla selezione, previa verifica con l'ateneo stesso della possibilità, in caso di aggiudicazione, di rinunciare al beneficio iniziale in favore della borsa di studio oggetto della presente procedura.

Art. 6 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Romana Decorato, Fondazione CRUI: refugees@cruai.it

Art. 7 Trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università italiane, nella persona del legale rappresentante.

Per l' informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell' articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si rinvia a:

<https://www.cruai.it/privacy-cookies.html>